



# Condizioni Generali D'Acquisto

FO\_700180rev2026it\_CGA\_Gremotool\_Condizioni\_Generali\_dAcqu

isto.docx

CGA della Gremotool GmbH, Wilerstrasse 3, CH-9200 Gossau (SG) Svizzera.

In vigore dal 01.01.2026

## AWISO DI TRADUZIONE

La presente traduzione in lingua inglese è fornita esclusivamente per agevolare la comprensione. La versione giuridicamente vincolante di queste Condizioni Generali di Contratto è il testo originale in lingua tedesca. In caso di discrepanze, divergenze interpretative o incoerenze, prevale la versione tedesca.

## 1 DISPOSIZIONI GENERALI – AMBITO DI APPLICAZIONE

### 1.1 Ambito di applicazione delle Condizioni Generali d'Acquisto (CGA)

Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto ("CGA") si applicano a tutte le offerte, ordinazioni, forniture e prestazioni – anche future – a favore della Gremotool GmbH, Wilerstrasse 3, CH-9200 Gossau ("Gremotool"), indipendentemente dal fatto che esse siano eseguite direttamente dal fornitore o ottenute da subfornitori.

### 1.2 Esclusione di condizioni divergenti del fornitore

Condizioni divergenti, contrastanti o non contenute nelle presenti CGA del contraente ("fornitore") non diventano parte integrante del contratto, salvo che Gremotool ne abbia espressamente approvato la validità per iscritto. Si contesta espressamente qualsiasi conferma d'ordine del fornitore che faccia riferimento a proprie condizioni commerciali o di fornitura.

### 1.3 Prevalenza delle CGA nonostante la conoscenza di condizioni divergenti

Le presenti CGA si applicano anche qualora Gremotool accetti o esegua senza riserve forniture o prestazioni del fornitore pur essendo a conoscenza di condizioni contrastanti o divergenti.

### 1.4 Modifiche alle CGA

Gremotool è autorizzata ad adeguare le presenti CGA qualora necessario. È applicabile la versione valida al momento della conclusione del contratto.



## 1.5 Validità nei confronti di imprenditori e persone giuridiche

Le presenti CGA si applicano ai fornitori che, al momento della conclusione del contratto, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente (imprese), nonché alle persone giuridiche di diritto pubblico.

## 1.6 Prevalenza degli accordi individuali

Gli accordi individuali tra Gremotool e il fornitore (incluse intese accessorie, integrazioni o modifiche) prevalgono sulle presenti CGA. È tuttavia necessario un accordo scritto oppure una conferma scritta da parte di Gremotool.

## 1.7 Indicazioni obbligatorie nella corrispondenza del fornitore

Tutta la corrispondenza del fornitore (incluse fatture, conferme d'ordine, documenti di spedizione e di consegna) deve contenere le seguenti informazioni:

- numero d'ordine Gremotool
- posizione dell'ordine
- numeri di articolo
- quantità
- numeri di tariffa doganale
- indirizzo corretto di consegna e di fatturazione

## 1.8 Provenienza delle merci contrattuali e obblighi di legge

I fornitori che operano come rivenditori si impegnano a non fornire merci contrattuali provenienti da zone di guerra o soggette a embargo e a non approvvigionarsi in Paesi sottoposti a boicottaggio di fornitura o di esportazione. Il fornitore manleva Gremotool da ogni pretesa di terzi derivante da una violazione di tale obbligo.

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge applicabili, in particolare riguardo a:

- sicurezza sul lavoro,
- tutela dell'ambiente e della salute,
- trattamento conforme alla legge dei collaboratori,
- obblighi di diligenza nella catena di fornitura (secondo gli standard internazionali usuali).

## 1.9 Violazioni di legge e risoluzione del contratto

Qualora il fornitore violi il diritto vigente nonostante un avviso e non dimostri di aver rimediato, per quanto possibile, alle violazioni e di aver adottato misure efficaci per evitarle in futuro, Gremotool si riserva il diritto di recedere dai contratti esistenti o di disdirli con effetto immediato.

## 1.10 Controllo delle esportazioni, sanzioni ed embarghi

Il fornitore garantisce il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni ed embarghi (in particolare CH/EU/US/UK). Conferma che le merci contrattuali non provengono da Paesi/regioni elencati e che non sono coinvolte persone/organizzazioni soggette a liste di restrizione. Le violazioni autorizzano Gremotool al recesso o alla disdetta; il fornitore manleva integralmente Gremotool.



## 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

### 2.1 Forma scritta per i contratti quadro

I contratti quadro, in particolare per forniture a chiamata o per servizi, nonché le modifiche o integrazioni a tali contratti, richiedono la forma scritta per la loro validità.

Ciò può avvenire mediante:

- un ordine scritto da parte di Gremotool e la corrispondente conferma d'ordine scritta del fornitore, oppure
- un contratto separato concluso e firmato da entrambe le parti.

### 2.2 Ordini singoli e trasmissione elettronica

Gli ordini singoli e le richieste di consegna possono essere effettuati validamente anche tramite mezzi di trasmissione elettronici (e-mail).

Qualora le parti utilizzino firme elettroniche qualificate (QES) o firme elettroniche riconosciute equivalenti, la forma scritta si considera rispettata.

### 2.3 Validità degli accordi verbali

Gli accordi verbali anteriori o contestuali alla conclusione del contratto diventano efficaci solo quando Gremotool li abbia confermati:

- nell'ordine in forma testuale, oppure
- in un accordo separato firmato per iscritto.

### 2.4 Modifiche dopo la conclusione del contratto / Riserva della forma scritta

Gli accordi successivi alla conclusione del contratto, in particolare modifiche o integrazioni alle presenti CGA, incluso il presente requisito della forma scritta, nonché intese accessorie di qualsiasi tipo, richiedono per la loro validità una conferma scritta da parte di Gremotool.

### 2.5 Obblighi di verifica e di segnalazione del fornitore

Il fornitore deve informare immediatamente Gremotool per iscritto o via e-mail riguardo a:

- errori evidenti (ad es. errori di scrittura o di calcolo),
- ordini incompleti,
- documenti mancanti,
- basi d'ordine contraddittorie.

In mancanza di tale segnalazione, l'ordine si considera approvato nei limiti delle disposizioni di legge.

### 2.6 Termine di accettazione degli ordini

Il fornitore deve accettare ogni ordine entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento mediante conferma d'ordine scritta (e-mail sufficiente). In mancanza di una conferma entro il termine, Gremotool è autorizzata a revocare l'ordine in qualsiasi momento.



## 2.7 Forniture a chiamata – Silenzio del fornitore

Per le forniture a chiamata vale quanto segue:

Se il fornitore non si oppone a una richiesta di consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi in forma testuale, il contratto si considera concluso sulla base della richiesta stessa.

## 2.8 Variazioni nella conferma d'ordine

Variazioni nella conferma d'ordine rispetto a un ordine o a una richiesta di consegna sono considerate un'offerta del fornitore. Un contratto si conclude solo se Gremotool emette un nuovo ordine oppure accetta espressamente e per iscritto la variazione.

## 2.9 Nessun effetto vincolante del silenzio di Gremotool

Il silenzio di Gremotool su offerte, sollecitazioni o altre dichiarazioni del fornitore non costituisce accettazione, salvo accordo espresso e scritto.

## 2.10 Carattere della conferma d'ordine

Le conferme d'ordine del fornitore hanno di regola carattere dichiarativo e attestano unicamente il ricevimento dell'ordine o della richiesta di consegna.

## 2.11 Forniture senza ordine

Forniture o prestazioni per le quali non esiste un ordine di Gremotool non sono riconosciute e non danno diritto ad alcuna pretesa di pagamento.

## 2.12 Modifiche a merci o prestazioni

Qualora il fornitore modifichi, nell'ambito di un rapporto commerciale esistente, caratteristiche di una merce o di una prestazione (ad es. materiale, specifiche, norme, versioni software), deve informarne Gremotool prima della conclusione del contratto oppure, se avviene durante la durata contrattuale, immediatamente ed espressamente. Senza il previo consenso di Gremotool, le modifiche non sono ammesse.

# 3 CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA

## 3.1 Scostamenti dagli ordini

Scostamenti dagli ordini o dalle richieste di consegna riguardanti tipo, qualità, quantità, dimensioni e/o peso sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di Gremotool.

Ai fini della determinazione dei valori effettivi sono vincolanti esclusivamente i risultati rilevati da Gremotool nell'ambito del controllo di ingresso merci.

## 3.2 Imballaggio e sicurezza del trasporto

La merce deve essere consegnata in un imballaggio idoneo, sicuro per il trasporto e la movimentazione.

I danni riconducibili a un imballaggio insufficiente sono a carico del fornitore in via integrale.

## 3.3 Vincolatività dei termini di consegna

I termini e le scadenze di consegna concordati sono vincolanti.

Determinante per il rispetto dei termini è l'arrivo della merce nel luogo di adempimento.



### 3.4 Luogo di adempimento / Incoterms® 2020

Il luogo di adempimento per gli obblighi di consegna e prestazione del fornitore è – salvo diverso accordo scritto – la sede di Gremotool GmbH, Wilerstrasse 3, CH-9200 Gossau (rampe Gremotool).

Fatte salve disposizioni divergenti, si applicano gli Incoterms® 2020.

### 3.5 Installazione e prestazioni di montaggio

Qualora l'installazione e/o il montaggio spettino al fornitore, questi sostiene – salvo diverso accordo scritto – tutti i costi accessori (ad es. spese di viaggio, personale, attrezzi).

In tal caso, determinante per la puntualità della prestazione è il momento dell'accettazione.

### 3.6 Ritardo di consegna

In caso di mancato rispetto dei termini o delle scadenze di consegna, il fornitore è in mora senza necessità di sollecito.

In caso di ritardo, Gremotool dispone dei diritti previsti dalla legge, in particolare:

- recesso dal contratto,
- risarcimento dei danni,
- esecuzione sostitutiva.

Se Gremotool concede un termine supplementare, questo è – salvo diverso accordo – di 5 giorni lavorativi.

### 3.7 Obbligo di informazione in caso di difficoltà di consegna

Qualora il fornitore rilevi difficoltà che possano compromettere la consegna puntuale o il rispetto della qualità o quantità concordata (ad es. carenze di materiale, problemi logistici, disservizi presso subfornitori), deve informarne immediatamente e per iscritto Gremotool.

### 3.8 Consegne anticipate

Gremotool può rifiutare consegne anticipate senza rinunciare alla consegna puntuale.

Qualora una consegna anticipata venga accettata, la merce sarà immagazzinata fino al termine concordato a spese e rischio del fornitore.

L'accettazione di una consegna non conforme ai termini non implica rinuncia a pretese di risarcimento danni.

### 3.9 Consegne parziali

Le consegne parziali sono ammesse solo previa autorizzazione scritta di Gremotool.

### 3.10 Disponibilità dei pezzi di ricambio e cessazione di prodotti

Il fornitore si impegna a mantenere disponibili pezzi di ricambio per le merci contrattuali, in misura economicamente adeguata, per un periodo di dieci (10) anni dall'ultima data d'ordine da parte di Gremotool.

In caso di cessazione di prodotti, il fornitore informa tempestivamente Gremotool per consentire eventuali ordini di scorta.



### 3.11 Rispetto delle prescrizioni tecniche e legali

Il fornitore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni, norme, regolamenti tecnici e disposizioni di sicurezza obbligatori applicabili alle merci contrattuali.

## 4 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

### 4.1 Trasferimento del rischio secondo gli Incoterms® 2020

Il fornitore sopporta utili e rischi della merce fino all'accettazione da parte di Gremotool o dei suoi incaricati nel luogo di consegna contrattualmente concordato, conformemente all'ordine e agli Incoterms® 2020 (punto di ricezione).

Eventuali deroghe alle regole sul trasferimento del rischio previste dagli Incoterms® 2020 richiedono l'espresso consenso scritto di Gremotool.

### 4.2 Trasferimento del rischio per prestazioni soggette ad accettazione

Qualora sia prevista un'accettazione (ad es. per impianti, prestazioni di montaggio, software, merci personalizzate o prodotti rilevanti ai fini MVO), il trasferimento di utili e rischi avviene solo con la riuscita accettazione da parte di Gremotool.

La semplice consegna o installazione non è sufficiente; è determinante esclusivamente la conferma di accettazione rilasciata da Gremotool.

### 4.3 Trasferimento della proprietà / Esclusione di riserve di proprietà

La proprietà della merce consegnata passa a Gremotool esclusivamente con l'effettiva accettazione nel luogo di adempimento.

Né la spedizione, né la consegna, né il montaggio, né l'installazione, né il pagamento comportano il trasferimento della proprietà.

Sono esclusi i patti di riserva di proprietà del fornitore, inclusa la riserva di proprietà estesa o prolungata, salvo esplicito consenso scritto di Gremotool.

Indicazioni unilaterali del fornitore in offerte, conferme d'ordine o CGA proprie non producono alcun effetto.

### 4.4 Conformità / MVO / requisiti tecnici e legali

Il fornitore garantisce che la merce, fino al momento del trasferimento del rischio, soddisfi integralmente:

- i requisiti del Regolamento MVO 2023/1230, e
- tutte le prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza, salute, ambiente e conformità,

e che le relative prove (ad es. dichiarazioni di conformità, documentazione tecnica, protocolli di prova) siano messe a disposizione al più tardi al momento della consegna.

Per le funzioni basate su software, il fornitore soddisfa i requisiti di cybersicurezza / integrità del software previsti dalla MVO (ad es. aggiornamenti sicuri, protezione contro manipolazioni) e li documenta nel fascicolo tecnico.



## 4.5 Rischi fino al trasferimento del rischio

Fino al trasferimento del rischio, il fornitore sopporta in via esclusiva e completa il rischio relativo a:

- trasporto,
- perdita,
- danneggiamento,
- deviazioni di qualità o mancato rispetto delle specifiche concordate,
- contestazioni da parte delle autorità,
- violazioni degli obblighi MVO o di altri requisiti di conformità.

Tutti i costi, ritardi, oneri di verifica o rilavorazione, penali contrattuali, consegne sostitutive o richieste di risarcimento danni derivanti da tali eventi sono a carico esclusivo del fornitore – indipendentemente dal fatto che il danno si verifichi presso il fornitore stesso o presso i suoi subfornitori.

## 4.6 Disposizioni transitorie relative alla MVO (UE) 2023/1230

Transizione MVO: Nella misura in cui i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1230, le parti osservano le disposizioni transitorie vigenti.

Fino al 19.01.2027 si applicano in linea generale le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE; dal 20.01.2027 la MVO è da applicare in modo vincolante.

Il fornitore garantisce che dichiarazioni di conformità, marcatura CE, documentazione tecnica ed eventuali istruzioni d'uso digitali siano conformi al quadro giuridico applicabile in ciascun momento.

# 5 PREZZO, AVISO DI SPEDIZIONE E FATTURAZIONE

## 5.1 Vincolatività dei prezzi

I prezzi indicati nell'ordine di Gremotool sono vincolanti.

Prezzi divergenti, modifiche di prezzo o riserve di prezzo sono validi solo se espressamente e per iscritto concordati tra Gremotool e il fornitore.

## 5.2 Prezzi da comunicare successivamente

Qualora i prezzi non siano ancora stati definiti in modo definitivo al momento dell'ordine, il fornitore deve comunicarli:

- immediatamente,
- comunque entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell'ordine,
- per iscritto a Gremotool.

In tal caso, l'ordine diventa giuridicamente vincolante solo con la conferma scritta del prezzo da parte di Gremotool.

## 5.3 Componenti del prezzo / Incoterms® 2020 / Imballaggio

Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono DPU secondo gli Incoterms® 2020, inclusi tutti i costi di imballaggio.



Tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA legale al tasso vigente, anche se non indicata separatamente.

Per DPU (Delivered at Place Unloaded, Incoterms® 2020), il fornitore sostiene costi e rischi fino alla messa a disposizione della merce scaricata nel luogo designato.

Lo sdoganamento all'importazione e dazi/imposte sono a carico dell'acquirente.

Il trasferimento del rischio avviene dopo lo scarico nel luogo designato.

#### 5.4 Avvisi di spedizione

Gli avvisi di spedizione devono essere redatti conformemente alle istruzioni di Gremotool contenute nell'ordine o nella richiesta di consegna e trasmessi a Gremotool entro i termini previsti.

#### 5.5 Documenti di consegna / Documenti di spedizione

A ogni consegna devono essere allegati due esemplari della bolla di consegna.

Questi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero d'ordine di Gremotool
- quantità e unità di misura
- peso lordo, netto ed eventualmente peso di calcolo
- descrizione della merce
- numero di articolo del fornitore
- numero di articolo di Gremotool
- in caso di consegne parziali: quantità residua indicata

Per spedizioni tramite trasporto merci, deve inoltre essere trasmesso a Gremotool un avviso di spedizione separato il giorno stesso della spedizione.

#### 5.6 Fatturazione

Le fatture devono essere emesse in un'unica copia e devono indicare:

- il numero della fattura
- il numero IVA (se applicabile)
- il numero d'ordine corrispondente

e devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine.

#### 5.7 Correzione di errori evidenti

Gremotool è autorizzata a correggere in qualsiasi momento e senza ulteriori formalità errori evidenti, in particolare errori di scrittura o di calcolo, presenti in ordini, aggiunte o altri documenti.

## 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO E REQUISITI DOGANALI

### 6.1 Termine di pagamento

Salvo diverso accordo espresso, Gremotool salda le fatture regolarmente emesse dal fornitore entro 30 (trenta) giorni, al netto.



## 6.2 Inizio del termine di pagamento

Il termine di pagamento decorre solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:

- a) ricezione della merce da parte di Gremotool,
- b) arrivo completo della merce nel luogo di adempimento,
- c) ricezione della fattura regolare da parte di Gremotool,
- d) eventuale avvenuta accettazione, qualora per la merce o la prestazione sia prevista o contrattualmente concordata un'accettazione.

Fino al completo adempimento di tali condizioni, Gremotool non è tenuta al pagamento.

## 6.3 Prove di origine preferenziale per merci di origine preferenziale

Il fornitore si impegna ad allegare a ogni consegna, senza necessità di richiesta, il pertinente documento di origine preferenziale, qualora si tratti di merci di origine preferenziale.

Sono accettati in particolare i seguenti documenti:

- certificato di circolazione delle merci EUR.1,
- certificato di circolazione delle merci EUR-MED,
- dichiarazione di origine preferenziale sulla fattura.

## 6.4 Dichiarazioni dei fornitori svizzeri

I fornitori svizzeri sono tenuti a rilasciare una dichiarazione del fornitore nazionale valida per un anno, conforme alle prescrizioni dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD/BAZG), e a metterla a disposizione di Gremotool.

Essa deve dichiarare correttamente tutte le merci fornite secondo le regole d'origine vigenti.

## 6.5 Conseguenze di documenti doganali o di origine mancanti o errati

Le consegne prive di validi documenti di preferenza o con documenti incompleti o errati sono considerate non regolarmente eseguite.

Qualora, a causa di documenti preferenziali mancanti o errati, vengano applicati dazi d'importazione, addebiti successivi, multe o altri costi al momento dell'attraversamento della frontiera, tali oneri sono interamente a carico del fornitore.

## 6.6 Obblighi di prova e di collaborazione del fornitore

Su richiesta, il fornitore deve presentare immediatamente tutte le prove relative all'origine, ai materiali e alla produzione, nonché mettere a disposizione tutte le dichiarazioni e i documenti necessari ai fini doganali.

# 7 GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER VIZI

## 7.1 Ambito della garanzia / caratteristiche garantite

Il fornitore garantisce – indipendentemente da eventuali ulteriori garanzie concordate separatamente – che la merce consegnata, al momento della consegna:



- sia priva di vizi materiali e giuridici,
- corrisponda alle specifiche e alla documentazione tecnica concordate,
- presenti le caratteristiche garantite,
- sia conforme allo stato della tecnica,
- soddisfi tutte le norme svizzere e internazionali applicabili, in particolare gli standard FEPA,
- e rechi tutti i marchi di prova e le marcature di conformità richiesti.

Inoltre, la merce deve rispettare le pertinenti norme di sicurezza FEPA, EN e ISO (ad es. EN 12413, EN 13236, EN ISO 16089).

## 7.2 Ambito del controllo in entrata da parte di Gremotool

Il controllo in entrata di Gremotool si limita a verificare:

- a) il tipo di merce,
- b) la quantità consegnata,
- c) eventuali difetti evidenti e riconoscibili esternamente.

Gremotool non è soggetta ad alcun obbligo di verifica più ampio.

Gremotool può fare affidamento sul fatto che il fornitore abbia eseguito correttamente i controlli di qualità richiesti secondo il piano di prova, l'accordo qualità e gli standard FEPA.

## 7.3 Nessun effetto di approvazione tramite accettazione o pagamento

Né l'accettazione della merce né il pagamento costituiscono approvazione della consegna.

## 7.4 Diritti di Gremotool in caso di difetti

In caso di difetti riscontrati durante il periodo di garanzia – indipendentemente dal fatto che siano immediatamente riconoscibili o occulti – Gremotool ha diritto, a sua scelta, a:

- riparazione immediata e gratuita,
- consegna sostitutiva gratuita (nuova fornitura),
- risoluzione del contratto (restituzione reciproca delle prestazioni),
- riduzione del prezzo (riduzione del corrispettivo).

Resta in ogni caso riservata la possibilità di far valere ulteriori pretese di risarcimento danni.

## 7.5 Esecuzione sostitutiva

Se il fornitore non reagisce immediatamente o non elimina il difetto entro il termine ragionevole fissato da Gremotool, quest'ultima è autorizzata a:

- eliminare il difetto autonomamente, oppure
- farlo eliminare da terzi,
- in entrambi i casi a spese del fornitore.

## 7.6 Restituzione o smaltimento dei prodotti difettosi

La restituzione dei prodotti difettosi avviene su istruzione e a spese del fornitore entro un termine ragionevole.



Se il fornitore lascia decorrere tale termine, Gremotool è autorizzata a smaltire i prodotti difettosi a spese del fornitore.

### 7.7 Periodo di garanzia / Termine di denuncia

Il periodo di garanzia è di due (2) anni dalla consegna della merce.

Entro tale periodo, Gremotool può in qualsiasi momento, entro 60 giorni dalla scoperta di un difetto, richiederne l'eliminazione o far valere altri diritti di garanzia previsti dalla legge.

### 7.8 Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione per le pretese di garanzia è di cinque (5) anni.

L'inizio della prescrizione coincide con:

- il momento della denuncia del difetto effettuata entro il periodo di garanzia, oppure
- il momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi.

### 7.9 Decorrenza dei termini in caso di riparazione o sostituzione

Con ogni riparazione o consegna sostitutiva, sia il periodo di garanzia sia il termine di prescrizione ricominciano a decorrere ex novo per la merce riparata o sostituita.

## 8 DIRITTI DI PROPRIETÀ DI TERZI

### 8.1 Libertà da diritti di protezione

Il fornitore garantisce che la consegna, l'utilizzo, l'ulteriore lavorazione o la rivendita della merce da parte di Gremotool o dei suoi clienti non violino diritti di protezione o altri diritti di terzi.

Ciò comprende in particolare:

- brevetti,
- modelli di utilità,
- diritti di design e marchi,
- diritti d'autore,
- diritti software e di licenza,
- know-how e segreti commerciali,
- altri diritti di proprietà intellettuale, sia in Svizzera che all'estero.



## 8.2 Manleva e responsabilità del fornitore

Qualora la merce consegnata violi diritti di terzi o vi sia un sospetto in tal senso, il fornitore si impegna a tenere integralmente indenni Gremotool e i suoi clienti.

Ciò comprende in particolare:

- manleva da tutte le pretese di terzi,
- risarcimento di tutti i danni derivanti,
- copertura dei costi di richiami o ritiri dal mercato,
- costi per interruzioni, ritardi o conseguenze operative,
- costi per approvvigionamenti sostitutivi,
- nonché tutte le spese legali, giudiziarie e procedurali.

La manleva deve essere prestata al primo sollecito scritto di Gremotool e deve essere adempiuta integralmente franco su franco.

## 8.3 Eliminazione della violazione dei diritti di protezione

Su richiesta di Gremotool, il fornitore è tenuto a intraprendere immediatamente e a proprie spese tutte le misure necessarie per:

- eliminare la violazione dei diritti di protezione,
- consentire la continuazione dell'utilizzo della merce (ad es. mediante ottenimento di licenze), oppure
- fornire una soluzione sostitutiva equivalente e conforme alla legge.

## 8.4 Prescrizione delle pretese di manleva e risarcimento

Le relative pretese di manleva e risarcimento danni si prescrivono con la prescrizione delle pretese di terzi fatte valere,

ma non prima di 10 (dieci) anni dalla consegna della merce a Gremotool.

# 9 RESPONSABILITÀ PER PRODOTTI DIFETTOSI

## 9.1 Responsabilità del fornitore per danni causati dal prodotto

Qualora Gremotool venga chiamata a rispondere, ai sensi della normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi o di altre disposizioni in materia di responsabilità, a causa di un difetto di prodotto imputabile al fornitore, quest'ultimo si impegna a tenere integralmente indenne Gremotool.

Ciò vale in particolare per danni riconducibili a difetti di progettazione, difetti di materiale, difetti di produzione, violazioni degli obblighi di istruzione o avvertimento, oppure a non conformità ai sensi della MVO 2023/1230.



## 9.2 Ambito della manleva

La manleva comprende tutte le pretese di terzi e tutte le spese sostenute da Gremotool, inclusi:

- risarcimento integrale delle richieste di danni di terzi,
- costi di difesa legale (spese legali, giudiziarie e procedurali),
- costi interni di gestione,
- costi di richiami, ritiri e misure di sicurezza,
- costi per verifiche tecniche, analisi e perizie,
- costi per comunicazioni di rischio, notifiche alle autorità e attività di sorveglianza del mercato ai sensi della MVO 2023/1230,
- costi per approvvigionamenti o produzioni sostitutive.

## 9.3 Obblighi di segnalazione e informazione del fornitore

Il fornitore si impegna a informare Gremotool in modo proattivo e immediato riguardo a tutti i rischi legati al prodotto, difetti di sicurezza, sospetti di pericolo o provvedimenti delle autorità relativi alla merce fornita.

Ciò comprende in particolare tutti gli obblighi di notifica derivanti dalla MVO 2023/1230 (ad es. segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, obblighi documentali).

## 9.4 Richiami e misure di sicurezza da parte di Gremotool

Qualora Gremotool adotti misure di prevenzione dei danni per motivi di sicurezza o conformità (ad es. richiamo, ritiro, avviso ai clienti), il fornitore è tenuto a tenere integralmente indenne Gremotool.

Gremotool è autorizzata a intraprendere tali misure non appena emerga un rischio per la sicurezza o la conformità; non è necessaria una decisione dell'autorità.

## 9.5 Assunzione dei costi in tutti i casi di manleva

Il fornitore assume, in tutti i casi di manleva previsti dal presente capitolo, tutti i costi e le spese che ne derivano, indipendentemente dalla loro natura o entità, inclusi i costi di tutela legale, delle misure di richiamo, dei trasporti e dello smaltimento dei prodotti difettosi.

## 9.6 Disposizioni legali applicabili

Per il resto si applicano le disposizioni legali imperative, in particolare quelle della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (PrHG), del Codice delle obbligazioni, nonché della MVO 2023/1230 e delle relative disposizioni successive.

## 9.7 Assicurazione di responsabilità per prodotti difettosi

Il fornitore si impegna a stipulare e mantenere per l'intera durata del rapporto commerciale un'assicurazione di responsabilità per prodotti difettosi con una somma di copertura adeguata al rischio per ogni sinistro.

Gremotool può richiedere in qualsiasi momento la prova dell'esistenza della copertura assicurativa (polizza o attestazione assicurativa).



## 10 DOCUMENTI

### 10.1 Proprietà della documentazione di Gremotool

Tutte le illustrazioni, i disegni, i modelli, i calcoli, le specifiche, i dati, i modelli 3D, i contenuti digitali e ogni altra documentazione (di seguito "Documentazione") che Gremotool mette a disposizione del fornitore rimangono di proprietà esclusiva e illimitata di Gremotool.

Gremotool si riserva tutti i diritti di proprietà, di utilizzo e di sfruttamento protetti dal diritto d'autore.

### 10.2 Limitazioni d'uso e divulgazione

La Documentazione può essere utilizzata dal fornitore esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine.

La trasmissione a terzi, inclusi i subfornitori, è consentita solo previa autorizzazione scritta di Gremotool.

### 10.3 Obbligo di restituzione e cancellazione dei dati digitali

Il fornitore è tenuto a:

- restituire immediatamente, in qualsiasi momento su richiesta di Gremotool, tutta la Documentazione, e
- consegnarla integralmente a Gremotool senza necessità di richiesta, al più tardi dopo l'esecuzione dell'ordine, la cessazione anticipata del contratto o il mancato perfezionamento dello stesso.

Ciò comprende anche tutte le copie digitali, i backup, i file intermedi e i documenti derivati.

Eventuali dati elettronici devono essere cancellati in modo comprovabile, salvo sussista un obbligo legale di conservazione.

### 10.4 Proprietà delle forniture accessorie di Gremotool

Mezzi di esercizio e ausiliari, dispositivi, utensili, strumenti di misura, stampi, attrezzature o altre forniture accessorie messe a disposizione da Gremotool rimangono di esclusiva proprietà di Gremotool, indipendentemente dal loro luogo di ubicazione.

### 10.5 Commistione, lavorazione, unione (continuità della proprietà)

Qualora, tramite commistione, unione, lavorazione o trasformazione, la proprietà di Gremotool sulle forniture accessorie venga meno, il fornitore trasferisce sin d'ora a Gremotool una quota di comproprietà del nuovo bene corrispondente al valore fatturato della relativa fornitura accessoria.

Il fornitore custodisce tale nuovo bene per conto di Gremotool.



## 10.6 Utilizzo, custodia e identificazione delle forniture accessorie

Le forniture accessorie possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine di Gremotool.

Il fornitore si impegna a:

- custodirle gratuitamente,
- assicurarle a proprie spese contro danneggiamento, perdita e perimento accidentale,
- contrassegnarle in modo chiaro e permanente come proprietà di Gremotool.

## 10.7 Restituzione delle forniture accessorie

Anche le forniture accessorie devono essere restituite immediatamente su primo sollecito di Gremotool o, senza necessità di richiesta, alla fine del contratto, alla sua risoluzione o al mancato perfezionamento dello stesso.

## 10.8 Obblighi di documentazione secondo la MVO e altre norme

Il fornitore si impegna a redigere, conservare e mettere a disposizione di Gremotool, su richiesta, tutta la documentazione tecnica, le prove di conformità, le valutazioni dei rischi, i rapporti di prova e le informazioni sulla tracciabilità richiesti per la rispettiva merce, conformemente ai requisiti:

- del Regolamento macchine (UE) 2023/1230 (MVO),
- nonché di tutte le altre norme obbligatorie in materia di sicurezza, ambiente e prodotti.

## 10.9 Termini di conservazione e accessibilità della documentazione MVO

Il fornitore garantisce che tutta la documentazione rilevante ai fini della MVO sia conservata per i periodi prescritti dalla legge (almeno 10 anni) in forma riproducibile e sia accessibile in qualsiasi momento a Gremotool o alle autorità competenti.

# 11 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI / SANZIONI

## 11.1 Controllo delle esportazioni / sanzioni

Il fornitore garantisce il pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni ed embarghi della Svizzera, dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito (CH/EU/US/UK).

Il fornitore conferma in particolare che:

- le merci contrattuali non provengono da Paesi o regioni soggetti a sanzioni o embarghi,
- non sono coinvolte persone, imprese o organizzazioni inserite in liste di sanzioni (ad es. elenco SECO, elenco sanzioni UE, lista OFAC-SDN, UK Sanctions List),
- tutte le catene di esportazione, trasferimento e fornitura sono conformi alle normative sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni.

In caso di violazione – anche solo minacciata o sospettata – Gremotool è autorizzata a recedere dal contratto o a risolverlo con effetto immediato.



Il fornitore tiene integralmente indenne Gremotool da tutte le pretese, danni, costi, addebiti successivi, multe, spese procedurali o misure delle autorità derivanti da tali violazioni.

## 12 RISERVATEZZA (NDA)

### 12.1 Ambito dell'obbligo di riservatezza

Il fornitore si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le informazioni, i dati e la documentazione che gli pervengono nell'ambito del rapporto commerciale con Gremotool ("informazioni confidenziali").

Rientrano in particolare tra queste:

- informazioni commerciali, tecniche e organizzative,
- contenuti di ordini, documenti allegati, disegni, layout, modelli CAD, piani, specifiche, prove di collaudo, distinte base e documentazioni,
- dati di processo, gemelli digitali, informazioni di produzione, dati software o di interfaccia,
- informazioni relative a clienti, fornitori o processi interni di Gremotool,
- tutte le altre informazioni non pubbliche trasmesse o rese accessibili direttamente o indirettamente nell'ambito della collaborazione.

### 12.2 Limitazione allo scopo e divieto di divulgazione

Il fornitore può utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine.

La divulgazione a terzi, inclusi i subfornitori, è consentita solo previa autorizzazione scritta di Gremotool.

### 12.3 Divulgazione interna secondo il principio del Need-to-Know

All'interno dell'organizzazione del fornitore, le informazioni confidenziali possono essere comunicate solo ai collaboratori che:

- ne abbiano stretta necessità per l'adempimento contrattuale (principio del "Need-to-Know"), e
- siano soggetti a un obbligo di riservatezza equivalente, che soddisfi integralmente i requisiti del presente capitolo.

### 12.4 Obblighi di divulgazione legale / informazioni pubbliche

Sono escluse dall'obbligo di riservatezza esclusivamente le informazioni:

- a) che devono essere divulgate in virtù di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. In tal caso:
  - il fornitore informa preventivamente e immediatamente Gremotool, se consentito dalla legge,
  - le parti si consultano in buona fede sul contenuto e sull'estensione della divulgazione, se ciò è temporalmente possibile;
- b) che sono di pubblico dominio senza che ciò derivi da una violazione degli obblighi di riservatezza.



## 12.5 Inizio e durata dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza inizia già prima della conclusione di un contratto o prima di un eventuale ordine da parte di Gremotool e rimane in vigore:

- per l'intera durata del rapporto commerciale e
- senza limiti di tempo anche dopo la sua cessazione.

## 12.6 Restituzione e cancellazione delle informazioni confidenziali

Il fornitore è tenuto, su richiesta di Gremotool, a restituire immediatamente in qualsiasi momento:

- tutte le informazioni confidenziali in forma fisica e digitale, oppure
- a cancellarle in modo comprovabile – qualora non sussista un obbligo legale di conservazione.

Ciò comprende anche copie elettroniche, backup, file temporanei, elementi di cache e altre riproduzioni digitali.

## 12.7 Responsabilità del fornitore in caso di violazione

Il fornitore risponde di tutti i danni che derivano a Gremotool da una violazione degli obblighi di riservatezza, inclusi:

- mancato guadagno,
- costi aggiuntivi e spese amministrative,
- costi per il ripristino o la tutela della riservatezza,
- costi interni ed esterni di indagine e di tutela legale,
- tutti i danni consequenziali e patrimoniali.

La responsabilità non è limitata né per entità né per tipologia.

# 13 DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LUOGO DI ADEMPIMENTO

## 13.1 Diritto applicabile / esclusione della CISG

Al rapporto contrattuale tra Gremotool e il fornitore si applica il diritto materiale svizzero.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) è espressamente esclusa.

## 13.2 Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate, dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e da tutti gli ordini individuali, sono competenti in via esclusiva – qualora il fornitore sia un commerciante o una persona giuridica (incluse le corporazioni di diritto pubblico) – i tribunali del Cantone di San Gallo (SG), Svizzera.



Gremotool è tuttavia autorizzata a convenire il fornitore anche presso la sua sede o domicilio, oppure presso qualsiasi altro foro legalmente ammissibile.

### 13.3 Luogo di adempimento

Salvo diverso accordo nell'ordine o nella conferma d'ordine, il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni di consegna e prestazione del fornitore è la sede di Gremotool.

## 14 RAPPORTO TRA LE PARTI

### 14.1 Indipendenza delle parti contrattuali

Gremotool e il fornitore sono parti contrattuali indipendenti.

La collaborazione nell'ambito delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, di contratti quadro o di ordini individuali non costituisce:

- un rapporto di lavoro,
- un rapporto di agenzia,
- una joint venture,
- un rapporto societario o fiduciario,
- un rapporto di rappresentanza o procura.

### 14.2 Assenza di poteri di rappresentanza o vincolo

Nessuna delle parti è autorizzata ad agire in nome o per conto dell'altra parte, né a vincolarla in alcun modo.

In particolare, al fornitore non è consentito:

- assumere obblighi per conto di Gremotool,
- rilasciare dichiarazioni, garanzie o impegni di garanzia in nome di Gremotool,
- compiere atti o formulare dichiarazioni che possano vincolare Gremotool giuridicamente o economicamente.

## 15 PROTEZIONE DEI DATI

### 15.1 Trattamento dei dati personali

Il fornitore, cliente o rivenditore acconsente al fatto che i dati personali da lui forniti nell'ambito del rapporto commerciale o necessari per l'esecuzione del contratto siano raccolti, memorizzati, trattati e utilizzati da Gremotool.

Il trattamento avviene esclusivamente allo scopo:

- della costituzione, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale,
- dell'amministrazione interna,
- dell'adempimento di ordini e prestazioni,
- della gestione della relazione commerciale.



## 15.2 Osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati

Gremotool si impegna a rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare:

- la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD),
- l'Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa),
- nonché, ove applicabile, le normative internazionali in materia di protezione dei dati (ad es. standard GDPR in caso di riferimento all'UE).

## 15.3 Sicurezza dei dati / Misure tecniche e organizzative (TOM)

Gremotool adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli da accessi non autorizzati, perdita, modifica o abuso.

Ciò comprende in particolare gli standard previsti da LPD/OPDa e – ove applicabile – dall'art. 32 GDPR.

## 15.4 Trasmissione a terzi / Responsabili del trattamento

La trasmissione di dati personali a terzi avviene solo se:

- necessaria per l'adempimento del contratto,
- prescritta dalla legge, oppure
- l'interessato ha prestato il proprio consenso.

I fornitori di servizi che trattano dati personali per conto di Gremotool sono contrattualmente vincolati al rispetto della protezione dei dati.

## 15.5 Obbligo del fornitore di fornire dati in modo lecito

Il fornitore garantisce che i dati personali trasmessi a Gremotool siano stati raccolti lecitamente e che la loro trasmissione non violi diritti di terzi.

## 15.6 Persistenza degli obblighi di protezione dei dati

Gli obblighi in materia di protezione dei dati rimangono in vigore:

- per l'intera durata del rapporto commerciale e
- senza limiti di tempo anche dopo la sua cessazione.

## 15.7 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati

Il fornitore informa immediatamente Gremotool di qualsiasi violazione della sicurezza dei dati, in particolare perdita, accesso non autorizzato, manipolazione o altri incidenti relativi alla protezione dei dati.

Gremotool decide in merito a:

- un'eventuale notifica all'IFPDT,
- le comunicazioni necessarie alle persone interessate,
- ulteriori misure di mitigazione del danno.

## 15.8 Trattamento dei dati per conto terzi (DPA / ADV)

Qualora il fornitore tratti dati personali come responsabile del trattamento nell'ambito del rapporto commerciale, prima dell'inizio del trattamento viene concluso un accordo scritto di trattamento dei dati (Data Processing Agreement, DPA) conforme ai requisiti della LPD e, ove applicabile, del GDPR.

## 15.9 Privacy by Design / Privacy by Default

Il fornitore si impegna a considerare e implementare i principi di Privacy by Design e Privacy by Default, conformemente ai requisiti della LPD riveduta (revLPD), in tutti i sistemi, prodotti o servizi da lui utilizzati che trattano dati personali.

# 16 CLAUSOLA SALVATORIA

## 16.1 Persistenza delle restanti disposizioni

Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto o del contratto da esse integrato risultino in tutto o in parte inefficaci, inapplicabili o non siano divenute parte del contratto, la validità delle restanti disposizioni rimane invariata.

## 16.2 Norma sostitutiva / interpretazione secondo lo scopo economico

In luogo della disposizione inefficace o mancante si applica la norma legale che si avvicina maggiormente allo scopo economico della disposizione venuta meno.

Ciò vale anche per eventuali lacune regolamentari.

## 16.3 Obbligo di nuova pattuizione

In tale caso, le parti si impegnano a concordare in buona fede una nuova disposizione che si avvicini il più possibile al risultato economico originariamente previsto.

9200 Gossau, 01. gennaio 2026

Direzione della Gremotool GmbH

